

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

**Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio per la reinustrializzazione dell'area di Ottana (C.RE.O). Aggiornamento.** (Deliberazione n. 8/2010).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;


Visto il Testo Unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B*) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994) riguardante i criteri per la cessione e la variazione degli assetti societari in sede di contrattazione programmata e, in particolare, l'ultimo capoverso in cui è previsto che, in caso di cessioni e variazioni dell'assetto delle società chiamate a realizzare gli investimenti compresi nei piani progettuali previsti nei contratti di programma, i progetti realizzati per un importo inferiore al 65%, dovranno essere esclusi dalle procedure e dalle agevolazioni connesse alla contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;



Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi e i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 162 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2006), aggiornata con le successive delibere 22 dicembre 2006, n. 185 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71/2007) e 1° agosto 2008, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252/2008), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio C.R.E.O il contratto di programma per la realizzazione di iniziative per la riqualificazione e reindustrializzazione dell'area di crisi di Ottana (NU), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., con investimenti ammessi pari a 32.277.601,51 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 13.788.700,56 euro e un'occupazione pari a 86 U.L.A.;

Viste le note n. 0031354 del 3 dicembre e n. 0141381 del 16 dicembre 2009, con le quali il Ministro dello sviluppo economico propone l'aggiornamento del citato contratto di programma, stipulato il 15 aprile 2008, con particolare riferimento al mantenimento della titolarità delle agevolazioni in capo all'impresa consorziata Lorica Sud s.r.l. a seguito di variazione della compagine societaria, in deroga a quanto disposto dalla citata delibera di questo Comitato n. 112/1994;

Considerato che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, il mantenimento degli investimenti e delle relative agevolazioni per la società sopra citata è giustificato dalla necessità di garantire le sinergie economico-produttive sviluppate dall'intero contratto di programma;

Ritenuto pertanto, alla luce di tali motivazioni, di poter accogliere la detta proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Nell'ambito delle iniziative agevolate con il contratto di programma presentato dal Consorzio C.R.E.O di cui alle premesse, è approvato il mantenimento della titolarità delle agevolazioni in capo all'impresa consorziata Lorica Sud s.r.l. a seguito della variazione della compagine societaria, in deroga a quanto disposto dalla propria delibera n. 112/1994.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con le precedenti delibere di questo Comitato n. 162/2005, n. 185/2006 e n. 76/2008.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 13 maggio 2010

*Il vice presidente: TREMONTI*

*Il segretario: MICCICHÈ*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.4 Economia e finanze, foglio n. 311*

**10A10778**

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

**Servizio sanitario nazionale 2009 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.** (Deliberazione n. 5/2010).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisca i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale e può vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale;

